LE NOVITA' FISCALI PER LO SPORT ITALIANO LEGGE DI BILANCIO 2018, REGISTRO CONI RIFORMA DEL TERZO SETTORE,

Ferrara, 21 Febbraio 2018

Avv. Guido Martinelli

Dott.ssa Marta Saccaro

STUDIO SACCARO TRAMBAIOLO DOTTORI COMMERCIALISTI

Associazione Nazionale Commercialisti FERRARA

SO ENERGY luce gas Energia più vicina

STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARTINELLI ROGOLINO

LA LEGGE DI BILANCIO 2018

27 dicembre 2017 n. 205

ART. 1 COMMA 353

Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile.

1. Viene esclusa la cooperativa (che rimane per le non lucrative)
2. Vengono comprese le società di persone

ART. 1 COMMA 354

«A pena di nullità, lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere:

a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa»;

b) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;

c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;

d) l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un « direttore tecnico » che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.»

Società sportiva dilettantistica lucrativa

OGGETTO SOCIALE:

a) La locuzione società sportiva dilettantistica è prevista per intero e non ssdl

b) si segnala che l'attività sportiva non deve essere prevalente, pertanto potrà essere inserita all'interno di altre attività imprenditoriali poste in essere dalla società sportiva medesima, ad esempio gestione di un centro estetico o di dimagrimento o posto di ristoro.

c) Questo consentirà di evitare di creare la doppia società, ossia l'immobiliare che affitta alla sportiva l'attività della palestra

d) Finalità lucrativa comporta la possibilità di cessione delle quote, di realizzare plusvalenze e di distribuire i beni post liquidazione

Società sportiva dilettantistica lucrativa

OBBLIGO DEL LAUREATO IN SCIENZE MOTORIE: l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive "in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo" di un laureato in scienze motorie con la qualifica di direttore tecnico appare la parte più "incompiuta" . Problemi:

1) **deve essere applicata anche in occasione della disputa di gare sportive** con ingresso a pagamento per gli spettatori,
2) Dubbi sulla **necessità obbligatoria** della presenza del responsabile tecnico **per tutta la durata della apertura del centro** (in tal caso sarà necessario almeno incaricare due soggetti diversi a tale mansione)
3) quali siano le sue effettive **responsabilità** in merito al ruolo ricoperto.
4) **cosa accade se lo statuto lo prevede ma** poi, concretamente, il direttore tecnico **non sia nominato** o non sia presente nell'impianto?
5) Se viene nominato **un direttore tecnico ci dovranno essere delle persone che «dirige»**. Rischio di rapporto gerarchico e quindi di subordinazione

ART. 1 COMMA 355

L'imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Le eventuali società di persone lucrative non godono di agevolazione

ART. 1 COMMA 357

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 123) è inserito il seguente: «123-quater) servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società».

- **Agevolazione soggettiva – pertanto la non lucrativa che fa attività commerciale assoggetta al 22%**
- **Concetto di impianto gestito**
- **Applicabile solo per le attività sportive riconosciute dal Coni**

SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA

- Assenza di ogni forma di attività istituzionale, pertanto tutti i proventi diventano soggetti ad iva e componenti positivi di reddito, tutti i costi inerenti saranno deducibili e con applicazione della rivalsa Iva.
- Non si applica l'art. 148 tuir e la legge 398/91
- Recepimento nel registro Coni e nei regolamenti federali
- Interesse delle imprese civili che gestiscono impianti sportivi a diventare sportive lucrative

SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA

La lucrativa dovrà anch'essa iscriversi al Registro Coni?

sì. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del d. l. 28.05.2004 n.136 (convertito nella legge 27.07.2004 n. 186) e dall'art. 29 comma 4 bis dello statuto del Coni, "… il Coni è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni sportive dilettantistiche …." mediante l'iscrizione nell'apposito Registro.

Infatti il primo comma del citato art. 29 prevede che le società e associazioni sportive non abbiano scopo di lucro **"… fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento …".** Registro che, "è istituito dal Coni per il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche".

SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA

Conseguenze per le lucrative derivanti dall'iscrizione al registro?

La possibilità di godere delle agevolazioni previste dall'art. 90 l. 289/02 in quanto compatibili:

- Comma 4 (**esenzione sui contributi del Coni e delle Federazioni della ritenuta di cui all'art. 28 d.p.r. 600/73**),
- Comma 5 **(imposta di registro in misura fissa**),
- Comma 8 (**presunzione di spesa pubblicitaria delle sponsorizzazioni fino a euro 200.000),**
- Comma 11 bis **(imposta di pubblicità negli impianti fino a 3000 posti a sedere)** dell'art. 90 della legge 289/02.

AGEVOLAZIONE ACCISE GAS METANO?? No come sportiva ma come impresa artigiana?

SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA

Ma a chi converrà scegliere la società lucrativa?

- A chi gestiva un centro sportivo come impresa lucrativa non sportiva
- A chi gestiva un centro sportivo come impresa ma «mascherato» da ASD o SSD
- A chi ha interesse, comunque, a patrimonializzare gli investimenti
- A chi ha bisogno di attirare capitale privato per realizzare o ristrutturare impianti sportivi privati o pubblici
- A chi intende fare una attività aperta al pubblico con politiche di marketing anche aggressive (come ASD o SSD non lucrativa avrebbe l'iva al 22%)

SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA

La trasformazione da ssd a ssdl

Il passaggio dallo scopo non lucrativo allo scopo lucrativo realizza sicuramente un **mutamento** dello **scopo cui era destinato il patrimonio** dell'ente e pertanto appare più appropriato parlare di **trasformazione eterogenea**, o meglio ancora di **trasformazione atipica**, pur permanendo nel "mondo" delle società di capitali. Il mutamento di scopo cui è destinato il patrimonio evidenzia il primo stravolgimento (criticità) legata all'operazione prospettata.

SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA

La trasformazione da ssd a ssdl

- La trasformazione eterogenea non costituisce sicuramente causa di scioglimento (continuità dei rapporti giuridici).
- Posto che non si attua un fatto estintivo, allora non si può applicare la lettera h) del punto 18 dell'art. 90, e quindi non si darà luogo alla devoluzione del patrimonio.
- Alla luce di quanto sopra argomentato ci si chiede, pertanto, **se con la trasformazioni non si realizzi un comportamento elusivo volto ad aggirare la norma sulla devoluzione del patrimonio stante che il soggetto giuridico non si estingue..**

Collaborazione coordinata e continuativa. Definizione

art. 409 n.3 cpc:

«La collaborazione si intende coordinata quando, ***nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti****, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa"*

Art. 2 d. lgs. 81/2015 Collaborazioni organizzate dal committente

«A far data dal 1 gennaio 2016 si applica ***la disciplina del rapporto di lavoro subordinato*** *anche ai rapporti di* ***collaborazione*** *che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente* ***personali, continuative*** *e le cui* ***modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimenti ai tempi e luoghi di lavoro»***

Jobs Act
D.lgs. 81/2015 - Riordino delle tipologie contrattuali

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:

a) alle collaborazioni regolamentate da accordi collettivi sul piano nazionale,

b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali con iscrizione ad un albo,

c) alle attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi o commissioni

d) "alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ***nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative*** *"*

ART. 1 COMMA 356

All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative».

ART. 1 COMMA 358

«Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), *del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,* ***individuate dal CONI*** *ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242,* ***costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.»***

INQUADRAMENTO COME PRESTAZIONE DI LAVORO DEL COMPENSO PER ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

Ispettorato Nazionale del Lavoro
Lettera circolare del 1 Dicembre 2016

«… la volontà del legislatore … è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo – dilettantistici ***una normativa speciale*** *volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico rimarcando la specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro……*

Ispettorato Nazionale del Lavoro
Lettera circolare del 1 Dicembre 2016

…l'applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita, solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

1. *Che l'associazione / società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal Coni attraverso l'iscrizione nel registro delle società sportive;*
2. *Che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo – dilettantistiche* ***così come regolamentate dalle singole Federazioni"***

Da ritenersi superato alla luce del disposto legislativo. Si dovrà attendere la delibera Coni

Obbligo di comunicazione al Centro per l'impiego

Ma se sono collaborazioni coordinate e continuative:

- Circolare n. 4746/2007 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: devono ritenersi incluse nell'obbligo di comunicazione la *"prestazione sportiva, di cui all'art. 3 della L. n. 89/1981, se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289"*.
- Con Interpello 22/2010 il Ministero afferma ***"le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui all'art. 90 della L. n. 289/2002 sono comunque tenute all'obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l'impiego"***.
- **Fino ad oggi sicuramente dovute solo per le collaborazioni coordinate e continuative di natura amministrativo – gestionale.**
- **Decorrenza della comunicazione per rapporti in essere al 01.01.2018 ?**

ART. 1 COMMA 359

I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche *riconosciute dal CONI* ***costituiscono redditi diversi*** *ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.* ***I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative*** *riconosciute dal CONI* ***costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente*** *ai sensi dell'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.*

ART. 67 PRIMO COMMA LETT. M) TUIR

*« .. Sono redditi diversi **se non** costituiscono redditi conseguiti nell’esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:*

*m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai **direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale** da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche, e quelli **erogati nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche** dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale** resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche … «*

ART. 1 COMMA 359

- **Le prestazioni occasionali per le lucrative possono essere ricondotte all'art. 67 Tuir? La disciplina dei «premi»**
- **Decontribuzione al 50% sulle assunzioni a tempo indeterminato previste per tutti dalla legge 205/17**
- La «collaborazione coordinata e continuativa» del pubblico dipendente
- Tutte le fattispecie nelle quali si riconducono i compensi all'art. 67 per le non lucrative diventano cococo? Presunzione relativa
- **Presunzione applicabile anche a Coni, FSN, DSA, EPS ??**

Compensi:
stop al pagamento in contanti

A partire dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro e i committenti, non potranno più procedere al pagamento in contanti della busta paga di lavoratori dipendenti e parasubordinati. Le nuove regole sul pagamento degli stipendi sono contenute nei commi 910, 911, 912, 913 e 914, art. 1, della Legge di Bilancio 2018.

IL FINE DELLA NORMA È QUELLO DI CONTRASTARE IL COMPORTAMENTO FRAUDOLENTO ATTRAVERSO IL QUALE SI CONSEGNA AL LAVORATORE UNA BUSTA PAGA, MA IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE È PIÙ BASSO.

Compensi:
modalità di pagamento

Il pagamento della busta paga potrà avvenire solo tramite banca o ufficio postale come di seguito indicato:

- bonifico su conto corrente con codice IBAN indicato dal lavoratore;
- altri strumenti per i pagamenti elettronici;
- pagamento in contanti direttamente in banca o alla posta, solo se il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- tramite assegno bancario o circolare; questo potrà essere consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato. Si potrà delegare solo in caso di effettivo e comprovato impedimento e solo al coniuge, al convivente o altro familiare o affine del lavoratore, comunque con età sopra i sedici anni.

Compensi:
prova di pagamento

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce in alcun caso prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione spettante.

LA PROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO SARA' LA TRACCIA DEL PAGAMENTO STESSO!!!

Compensi:
a chi si applica l'obbligo del pagamento in contanti?

l divieto di pagamento in contanti della busta paga vale, per espressa volontà della norma, per tutti i rapporti di lavoro subordinato indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto.
Quindi è applicabile:

- contratti a tempo pieno e part-time;
- rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
- ai contratti di apprendistato;
- a tutte le altre forme di lavoro flessibile (contratto a chiamata, job sharing ecc.)
- ai soci lavoratori di cooperative con contratti subordinati.

La norma è infine applicabile ai committenti di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co).

Viceversa, sempre per espressa previsione della norma, il divieto di pagamento della retribuzione in contanti non si applica:

- nella Pubblica Amministrazione;
- nei rapporti di lavoro domestici (colf e badanti).

Compensi:
sanzioni per violazioni obbligo pagamenti tracciati

Il datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di pagamento tracciato delle retribuzioni è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

ART. 1 COMMA 359

- Inquadramento del rapporto degli atleti:

1. Con società lucrativa (comunque cococo?)
2. Con ASD o SSD non lucrativa (comunque cococo?)
3. Rapporto con il regime di vincolo

- Inquadramento dell'istruttore

1. Che insegna in una lucrativa e in una non lucrativa
2. Che insegna in due lucrative
3. Che insegna in due non lucrative

- L'inquadramento come cococo della prestazione sportiva fa venire meno la competenza dei collegi arbitrali federali?

ART. 1 COMMA 359

- La prestazione occasionale di carattere amministrativo gestionale non rientra nell'art. 67 Tuir?
- Applicabilità ai premi dell'art. 30 dpr. 600/73?
- Compatibilità con la denuncia al centro per l'impiego dei trattamenti di disoccupazione
- Opportunità di certificazione dei contratti di cococo sportivo:

Art. 2 co. III d.lgs. 81/15: «*le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'art. 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1 ….*»

ART. 1 COMMA 360

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge**, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS. **Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50 per cento del compenso spettante al collaboratore.** L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. **Nei confronti dei collaboratori di cui al presente comma non operano forme di assicurazione diverse da quella per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

ART. 1 COMMA 360

- Quindi manca l'obbligo del versamento dei contributi minori e l'obbligo assicurativo Inail.
- Probabilmente ritenuto una duplicazione dell'obbligo assicurativo previsto per tutti i tesserati alle organizzazioni sportive riconosciute dal Coni dall'art. 51 l. 289/02
- Attenzione perché non sussiste l'obbligo del tesseramento per l'istruttore di una lucrativa!!!

ART. 1 COMMA 361

All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 24, le parole: « a tutte le società e associazioni sportive » sono sostituite dalle seguenti: « in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;*

b) *al comma 25, dopo la parola: «società » sono inserite le seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;*

c) *al comma 26, le parole: « a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche » sono sostituite dalle seguenti: « in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche».*

ART. 1 COMMA 367

Al comma 2 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81» sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 »;

b) le parole: « 7.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».

ART. 1 COMMA 367

Quindi come opererà oggi la tassazione?

Tale modifica comporta a partire dal 2018 ai fini della tassazione quanto segue (criterio di cassa):

- fino ad euro 10.000 nessuna imposta
- oltre euro 10.000 e fino ad euro 30.658,28 si applica la ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 del Tuir oltre ad addizionali comunali e regionali
- oltre euro 30.658,28 si applicano le ritenute di cui sopra a titolo di acconto

ART. 1 COMMA 363 - SPORT BONUS

A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorchè destinati ai soggetti concessionari.

ART. 1 COMMA 364

Il credito d'imposta di cui al comma 363, riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

ART. 1 COMMA 365

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali ***comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici****. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. L'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.*

ART. 1 COMMA 366

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 364.

Il nuovo registro CONI

Possono oggi ritenersi società o associazioni sportive dilettantistiche gli enti collettivi che siano:

- costituiti ai sensi di quanto previsto dai commi 17 e 18 dell'art. 90 della legge 289/02 **e art. 1 l. 205/17**
- prevedano l'accettazione in statuto delle norme del Coni e della Federazione o Ente di appartenenza
- affiliati ad una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva regolarmente riconosciuto dal Coni
- Iscritti al Registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche

e

- **Che svolgano attività riconosciute come sportive dal Coni**

Il nuovo registro CONI

La filosofia del nuovo registro prevede un ruolo attivo e una maggiore responsabilizzazione degli organismi affilianti eliminando per le asd/ssd una serie di inutili adempimenti burocratici, dando contemporaneamente alle stesse la possibilità di inserire ulteriori dati (facoltativi) volti a consentire una migliore conoscenza dell'attività svolta e della natura dei proventi incassati.

Il registro 2.0, infatti, prevede per gli organismi affilianti i seguenti obblighi:

1. *Verifica dei dati anagrafici della Asd/ssd e dei tesserati;*
2. *Verifica che le clausole dello Statuto siano conformi ai principi informatori del Coni, allo statuto dell'organismo affiliante, alle norme previste dall'art.90 della legge 289/2002;*
3. *Verifica che la asd/ssd abbia registrato lo statuto presso l'agenzia delle entrate.*

Il nuovo registro CONI

Altro aspetto volto alla semplificazione degli adempimenti è connesso alla individuazione univoca dei soggetti (asd/ssd e persone fisiche) attraverso il codice fiscale.

Tale novità consentirà non solo di identificare con certezza i soggetti, ma anche di evitare duplicazioni nell'inserimento di dati già presenti all'interno del database.

Ciascun soggetto, infatti, risulterà inserito una sola volta nel sistema, a prescindere dagli organismi a cui risulta affiliato o tesserato.

La singola associazione, a differenza di quanto avviene oggi, dovrà adempiere unicamente alle procedure di affiliazione e tesseramento, in quanto all'iscrizione nel registro provvederanno direttamente gli organismi una volta verificato il rispetto degli adempimenti previsti dalla legge e dalle norme Coni.

Il nuovo registro CONI - YOGA

CONI - in merito alle richieste di chiarimento pervenute relativamente al riconoscimento dello yoga come disciplina sportiva ammissibile per l'iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche - precisa che, nonostante non sia disciplinato da nessuna Federazione Internazionale riconosciuta dal CIO, si è attivato facendo in modo che alcune Federazioni Sportive Nazionali, tra cui la Federginnastica e la Federpesistica, considerino lo yoga come "attività propedeutica" alle discipline di competenza

LO YOGA RICONOSCIUTO COME METODO E NON COME DISCIPLINA (TIPO PILATES)

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

ETS SPORTIVE (RUNTS)

- Non possono applicare il regime forfettario ex legge 398/91
- Non possono applicare agevolazione art.148 c.3 TUIR
- Sono esonerate da obbligo presentazione modello EAS
- Non possono applicare disciplina art.67 c.1 lett.m TUIR

ASD NON ETS (CONI)

- Possono applicare regime forfettario ex legge 398/91
- Possono applicare agevolazione art.148 c.3 TUIR
- Devo presentare modello EAS semplificato
- Possono applicare disciplina art.67 c.1 lett.m TUIR

DISPOSIZIONI COORDINAMENTO NORMATIVO

MODIFICA ART.148 C.3 DEL TUIR

Viene meno il riferimento ad alcune categorie di enti di tipo associativo quali associazioni

- culturali
- assistenziali
- di promozione sociale
- di formazione extrascolastica della persona

DECORRENZA PER LE NON ETS ????????

D.Lgs 117/17 – Articolo 89
Conseguenze per le sportive?

Caso: associazione sportiva che organizza nel 2018 una serie di proiezioni cinematografiche nella propria sede in favore dei propri associati dietro pagamento di un corrispettivo. Attività culturale prevista tra le finalità istituzionali? Gode ancora della fiscalità di vantaggio prevista dall'art. 148 tuir?
Da quando?

Risposta dell'Agenzia delle Entrate fornita nel corso di «Telefisco 2018»

Per quanto concerne la decorrenza di operatività delle modifiche apportate dall'art. 89, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017, si rileva che tale disposizione è compresa nel Titolo X del Codice del Terzo Settore e, pertanto, valgono i termini applicativi stabiliti dall'art. 104, comma 2, del Cts e dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017.

Conseguentemente, l'art. 148, comma 3, del TUIR, nella versione precedente alle modifiche apportate dal Cts, conserva efficacia fino a quando non inizieranno ad essere applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Titolo X del Cts

Art. 5-sexies del collegato alla Legge di Bilancio 2018

L'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 (L. n. 172/2017), con norma di interpretazione autentica ha precisato che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 104 del D.Lgs. n. 117/2017 valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto.

Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli artt. 99, comma 3, e 102, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017

Risposta dell'Agenzia delle Entrate fornita nel corso di «Telefisco 2018»

le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale di formazione extra-scolastica della persona:

- Prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali, se in possesso dei requisiti statutari **POSSONO CONTINUARE** A FRUIRE DELLA DECOMMERCIALIZZAZIONE (comprese quelle che NON entreranno a far parte degli ETS);
- Dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali **NON POTRANNO PIU'** FRUIRE DELLA DECOMMERCIALIZZAZIONE che continuerà a trovare applicazione unicamente per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose e sportive dilettantistiche.

Altre risposte fornite nel corso di «Telefisco 2018» di interesse per gli ETS

Le norme del CTS afferenti i requisiti sostanziali degli ETS trovano **immediata applicazione**, fermo restando che la qualificazione giuridica degli ETS discende, tra l'altro, dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'art. 101, comma 2, del CTS prevede che gli **enti già esistenti** che vogliano in futuro acquisire tale qualifica, modifichino i propri statuti entro il termine di **18 mesi** dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017 (3/8/2017) al fine di adeguarli alle suddette regole.

Altre risposte fornite nel corso di «Telefisco 2018» di interesse per gli ETS

Per gli enti che, al 3/8/2017, sono Onlus è consentito modificare lo statuto subordinando l'efficacia delle modifiche alla decorrenza delle nuove disposizioni. Con espressa previsione statutaria deve essere collegata allo stesso termine la cessazione dell'efficacia delle vecchie clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli Ets.

In attesa di tale termine le Onlus devono continuare a rispettare tutti i precetti previsti dal D.Lgs. n. 460/1997 (compreso l'obbligo di qualificarsi Onlus).

L'iscrizione della nuova denominazione sociale ETS inserita nello statuto è sospensivamente condizionata all'iscrizione nel RUNTS.

Ulteriori chiarimenti

Nota direttoriale Ministero Lavoro del 29 dicembre 2017

Gli enti che si sono costituiti a decorrere dal 3/8/2017 sono tenuti ab origine a conformarsi alle disposizioni codicistiche, purché queste siano applicabili in via diretta ed immediata.

Telefisco 2018

Attualmente è ancora possibile costituire una nuova Onlus iscrivendola all'Anagrafe sulla base delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 460/1997. I nuovi statuti potranno comunque già contenere clausole conformi alle nuove disposizioni.

Ulteriori chiarimenti

Nota direttoriale Ministero Lavoro del 29 dicembre 2017

Sono immediatamente applicabili le norme afferenti ai requisiti sostanziali degli ETS quali:

- Il numero minimo di soggetti partecipanti ad odv e aps;
- la forma giuridica richiesta;
- L'obbligo di predisporre il bilancio anche se la relativa modulistica non risulta approvata;
- L'obbligo di pubblicare sul sito internet gli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti dagli ETS agli amministratori, dirigenti o associati (decorrenza con riferimento alle attribuzioni disposte nel 2018)

Altre risposte fornite nel corso di «Telefisco 2018» di interesse per gli ETS

Per le Onlus, le odv e le aps si applicano, in via transitoria, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, tra le altre, le disposizioni in materia di:

- Social bonus;
- Imposte indirette (imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta di bollo, imposta sugli intrattenimenti e tasse sulle concessioni governative);
- Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali.

Con la stessa decorrenza si applica inoltre l'esenzione IRES per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali da parte di odv e aps

Altre risposte fornite nel corso di «Telefisco 2018» di interesse per gli ETS

Esenzione imposta di bollo

L'agevolazione compete in senso ampio, comprendendo quindi anche le fatture emesse e gli estratti conto.

Cooperative sociali Onlus di diritto

Alle cooperative sociali si applicano in via transitoria le stesse agevolazioni riconosciute alle Onlus

I NUOVI ADEMPIMENTI DELLA LEGGE SULLA CONCORRENZA

STUDIO SACCARO TRAMBAIOLO DOTTORI COMMERCIALISTI

STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARTINELLI ROGOLINO

Legge 127/17 - Concorrenza

L'art. 1 comma 125 prevede che, tra gli altri, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le associazioni, le Onlus (assorbite dal D.Lgs 117/2017) e le fondazioni che intratterranno rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, comprese le partecipate da quest'ultime direttamente o indirettamente, dovranno pubblicare, entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente

Legge 127/17 - Concorrenza

Secondo l'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) - organismo che non ha funzioni di vigilanza specifici sugli ETS - l'obbligo di pubblicazione riguarderà le somme corrisposte nel corso del 2018